



**CONVENZIONE PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO DEI CORSI DI LAUREA IN PSICOLOGIA  
(ai sensi della L. 163/2021 e dei D.Interm. 567 e 564 del 2022)**

**TRA**

L'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Massimo Midiri, nato a Palermo, il 30/03/1962, per la sua carica domiciliato in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, o da un suo delegato, di seguito definita "Università"

**E**

L'Ente \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato dal responsabile legale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ente, Via \_\_\_\_\_ di seguito definito "Ente"

**VISTI**

- la Legge 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la Legge 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il D. Interm. 6 giugno 2022, n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il D. Interm. 20 giugno 2022, n. 567, "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il D. Interm. 5 luglio 2022, n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);



- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art. 9 del D.M. 239/1992;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art. 1 comma 9 del D.M. 239/1992;
- delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle "Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione" approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022, e successivamente ratificate dalla Conferenza di Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP);
- del "Regolamento generale dei tirocini di formazione e di orientamento" di Ateneo, D. R. n. 2999, prot. 75780 del 26.07.2021

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### Art. 1 - Definizione di tirocinio

Secondo l'Art. 2 del D. Interm. 5 luglio 2022, n. 654, il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;



- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

### Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Secondo l'art. 2, comma 3 e 4 del D. Interm. N. 654/2022, le attività TPV sono svolte in contesti operativi presso Enti esterni convenzionati.

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

#### **a) Durata**

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

#### **b) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio**

Il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nelle "Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione" approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono specificate nel successivo art. 4.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione *individuale* rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

### Art. 3 - Requisiti e obblighi dell'Ente

L'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per il convenzionamento per il TPV:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
- 3) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;



4) laddove all'interno dell'Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia". Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione.

L'Ente non utilizza i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

#### Art. 4 - Funzioni e compiti del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti ("Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione" approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022).

Se nell'Ente esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all'Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno all'Ente.

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al "saper fare e al sapere essere psicologo".

Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;



- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà autodichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

#### Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti ("Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione" approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso l'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo eventualmente la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

#### Art. 6 - Accordi di tirocinio



In base al regolamento di tirocinio adottato dall'Università, vanno concordate fra l'Università e l'Ente:

- 1) indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
- 2) indicazioni circa le coperture assicurative;
- 3) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
- 4) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- 5) modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
- 6) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

#### Art. 7 – Durata della convenzione

La presente Convenzione è valida ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti per una durata pari a 5 (cinque) anni, e potrà essere rinnovata per iscritto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) tra le Parti prima della scadenza.

#### Art. 8 – Clausole finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Palermo.

La struttura ospitante  
IL RESPONSABILE LEGALE  
(firma digitale)

Per l'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO  
Il Rettore/Il Delegato  
(firma digitale)